Allegato A1 (Deliberazione di G.C. n. 8 del 17.01.2014)

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale del Comune di Canicattì nella Sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": indicazione delle Direzioni Responsabili, dei Tempi di Pubblicazione e della Periodicità di Aggiornamento.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
DISPOSIZIONI GENERALI	**Programma per la Trasparenza e l'Integrità**	**Art. 10, c. 8, lett. a:** *"8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:* *a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"*	Segreteria Generale	**Entro il 31/01/2014**	Annuale	Tempi di pubblicazione stabiliti in coerenza con la deliberazione CIVIT n. 50/2013
	Piano triennale di prevenzione della corruzione	La Determinazione di approvazione del piano (**Det. Segr. Gen. n. 734 del 30/04/2013**) dispone di dare ampia diffusione al piano stesso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (sezione "Amministrazione Trasparente").	Segretario Generale	**Già pubblicato.**	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
	Atti generali	**Art. 12** - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1. *Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.* *2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
ORGANIZZAZIONE	**Organi di indirizzo Politico - amministrativo**	**Art. 13, c. 1, lett. a**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:* *a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;*" **Art. 14** - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: *"1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:* *a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;* *b) il curriculum;* *c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;* *d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;* *e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;* *f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.* *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	**Art. 47** - Sanzioni per casi specifici: *"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.* *2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.* *3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."*	Segreteria Generale	**Pubblicazione solo in caso di sanzioni**	Ogni qualvolta venga irrogata una sanzione	
	Articolazione degli uffici	**Art. 13, c. 1, lett. b, c**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:* *b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;* *c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/12/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	S'intende procedere a una complessiva revisione di questa sotto-sezione entro il 31/12/2014, al fine di conseguire una struttura informativa omogenea per tutte le direzioni.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;"				
	Telefono e posta elettronica	**Art. 13, c. 1, lett. d**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:* *d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali."*	Polizia Municipale - Servizi Informatici e TLC	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
CONSULENTI E COLLABORATORI		**Art. 15, c. 1, 2**: "*1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:* *a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;* *b) il curriculum vitae;* *c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;* *d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.* *2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.*	Affari Generali e Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati. L'adeguamento della sotto-sezione al dettato normativo sarà completato entro il 31/03/2014.**	Aggiornamento costante	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."				
PERSONALE	**Incarichi amministrativi di vertice**	**Art. 15, c. 1, 2**: vedi sopra.	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dirigenti	**Art. 10, c. 8, lett. d**: "*8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:* *d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo."* **Art. 15, c. 1, 2**: vedi sopra. **Art. 15, c. 5**: *"5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche dall'organo di indirizzo politico senza procedure* *pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190."*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Posizioni organizzative	**Art. 10, c. 8, lett. d**: "*8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:* *d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo."*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dotazione organica	**Art. 16, c. 1,2**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al*	Servizi finanziari e Tributi e Affari Generali	**Entro il 31/03/2014**	Annuale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. *2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*"				
	Personale non a Tempo indeterminato	**Art. 17** - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.* *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.*"	Affari Generali	**Comma 1: entro il 31/03/2014.** **Comma 2: entro il 31/03/2014.**	Comma 1: annuale Comma 2: trimestrale	Per quanto riguarda il comma 1 la prima pubblicazione, relativa ai dati di tutto il 2012, avverrà a dicembre 2013. Per quanto riguarda i dati richiesti dal comma 2, La prima pubblicazione avverrà entro dicembre 2013 e riguarderà i primi tre trimestri del 2013.
	Tassi di assenza	**Art. 16, c. 3**: "*3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.*"	Affari Generali	**Dati già pubblicati.**	Trimestrale	Attualmente i dati sono già pubblicati mensilmente nella sezione Trasparenza. A partire da gennaio 2014 si passerà alla pubblicazione dei dati trimestrali.
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	**Art. 18**: - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: "1. *Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.*" **Art. 21, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che*	Affari Generali	**Entro il 31/03/2014.**	Mensile e in caso di variazione dei dati pubblicati	A partire da dicembre 2013 verranno pubblicati i dati richiesti con la precisazione che per "compenso spettante" si intende "compenso presunto o pattuito".

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.”				
	Contrattazione collettiva		Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati.**	In caso di variazione dei dati Pubblicati.	
	Contrattazione integrativa	**Art. 21, c. 2**: “*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.* *La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.*”	Affari Generali	**Dati già pubblicati.**	In caso di variazione dei dati Pubblicati.	Attualmente i dati sono già pubblicati nella sezione “Contrattazione Collettiva”.
	O.I.V. / N.D.V.	**Art. 10, c. 8, lett. c:** “*8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:* *c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;*”	Affari Generali	**Dati già pubblicati.**	In caso di variazione dei dati Pubblicati.	
BANDI DI CONCORSO		**Art. 19** - Bandi di concorso: “*1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.* *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.*”	Affari Generali	**Comma 1:** **dati già pubblicati.** **Comma 2:** **pubblicazione dei dati dal 01/01/2014.**	Aggiornamento costante	Per quanto riguarda il comma 2, verrà costruita una tabella con i seguenti dati: - nome concorso, - numero dipendenti assunti, - spesa sostenuta per espletare il concorso (senza i costi indiretti). La prima pubblicazione si effettuerà dall’1.1.2014 e gli aggiornamenti della tabella saranno semestrali.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
PERFORMANCE	**Piano della Performance**	**Art. 10, c. 8, lett. b:** "*8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:* *b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*"	Segreteria Generale	**Entro il 31/03/2014.**	Annuale e in caso di variazione del Piano in corso d'anno	Negli ee.ll. al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi sono unificati organicamente nel **Piano Esecutivo di Gestione.**
	Relazione sulla Performance	**Art. 10, c. 8, lett. b**: vedi sopra.	Segreteria Generale	**Entro il 30/06/2014.**	Annuale	
	Ammontare complessivo dei premi	**Art. 20, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.*"	Affari Generali	**Entro il 31/03/2014.**	Annuale	Le relative informazioni sono pubblicate sul sito mediante 3 distinti prospetti, riferiti rispettivamente: - al personale dirigente; - al personale non dirigente; - e al personale con posizione organizzativa.
	Dati relativi ai premi	**Art. 20, c. 2**: "*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.*"	Affari Generali	**Entro il 31/03/2014.**	Annuale	Le relative informazioni sono pubblicate sul sito mediante 3 distinti prospetti, riferiti rispettivamente: - al personale dirigente; - al personale non dirigente; - e al personale con posizione organizzativa.
	Benessere organizzativo	**Art. 20, c. 3**: "*3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.*"	Segreteria Generale	**Entro il 30/06/2014.**	Annuale	
ENTI CONTROLLATI	**Enti pubblici vigilati**	**Art. 22, c. 1, lett. a**: "*Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:* *a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività*	Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati. Aggiornamento entro il 31/03/2014**	Aggiornamento costante e comunque annuale.	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		di servizio pubblico affidate;" **Art. 22, c. 2, 3**: "*2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.* *3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.*"				
	Società partecipate	**Art. 22, c. 1, lett. b**: *"1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:* *b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;"* **Art. 22, c. 2, 3**: vedi sopra.	Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati. Aggiornamento entro il 31/03/2014**	Aggiornamento costante e comunque annuale.	
	Enti di diritto privato controllati	**Art. 22, c. 1, lett. c**: "*1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:* *c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;*" **Art. 22, c. 2, 3**: vedi sopra.	Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati. Aggiornamento entro il 31/03/2014**	Aggiornamento costante e comunque annuale.	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
	Altri organismi partecipati		Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Entro il 31/03/2014.**	Aggiornamento costante e comunque annuale.	
	Rappresentazione grafica	**Art. 22, c. 1, lett. d**: "*1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:* *d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.*"	Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante e comunque annuale.	
	Compensi e curricula degli amministratori	Per quanto riguarda i compensi degli amministratori delle società il riferimento normativo è la Legge n. 296/2006.	Segreteria Generale e Servizi Finanziari e Tributi	**Entro il 31/12/2013.**	Aggiornamento costante	Per quanto riguarda i compensi degli amministratori degli altri organismi e tutti i curricula si tratta di un'ulteriore azione di trasparenza ritenuta opportuna all'amministrazione.
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	**Dati aggregati attività amministrativa**	**Art. 24, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.*"	Segreteria Generale	**Entro il 30/06/2014.**	Annuale.	
	Tipologie di procedimento	**Art. 35, c. 1,2**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:* *a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;* *b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;* *c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;*	Segreteria Generale	**Entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante.	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; *e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;* *f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;* *g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;* *h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;* *i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;* *l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;* *m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;* *n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.* *2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati;* *in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.*				

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo."				
	Monitoraggio tempi procedimentali	**Art. 24, c. 2**: *"2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190."*	Segreteria Generale	**Entro il 30/06/2014**	Annuale.	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	**Art. 35, c. 3**: *"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:* *a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;* *b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;* *c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."*	Affari Generali – Servizi Demografici	**Entro il 31/03/2014.**	Semestrale	
PROVVEDIMENTI	**Provvedimenti organi indirizzo politico**	**Art. 23** - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: *"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:* *a) autorizzazione o concessione;* *b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;* *c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;* *d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con*	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati.** **Per i punti b), c) e d): adeguamento entro il 31/01/2014** **Per il punto a): adeguamento entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante e comunque ogni sei mesi	In tale sezione sono pubblicati tutti gli atti amministrativi anche ai fini di Pubblicità – Notizia, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		altre amministrazioni pubbliche. *2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.”*				
	Provvedimenti dirigenti	**Art. 23**: vedi sopra.	Affari Generali	**Dati parzialmente pubblicati.** **Per i punti b), c) e d): adeguamento entro il 31/01/2014** **Per il punto a): adeguamento entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante e comunque ogni sei mesi	In tale sezione sono pubblicati tutti gli atti amministrativi anche ai fini di Pubblicità – Notizia, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22.
CONTROLLI SULLE IMPRESE		**Art. 25** - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese: “*1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:* *a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;* *b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.”*	Servizi alla Città – SUAP e Polizia Municipale	**Prima pubblicazione entro il 31/01/2014; completamento entro il 30/06/2014.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	Per quanto riguarda il punto a), verrà pubblicato un documento di programmazione dei controlli sulle imprese da parte del SUAP entro il 31/01/2014. Dal 1/02/2014 sarà avviato un percorso di sperimentazione del programma controlli imprese, che vedrà coinvolti le Direzioni Servizi alla Città – SUAP e Polizia Municipale. Tale percorso si completerà entro il 31/06/2014.
BANDI DI GARA E CONTRATTI		**Art. 37** - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: “*1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.*	Tutte le Direzioni	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 31/03/2014.**	Aggiornamento costante	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre."				
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	**Criteri e modalità**	**Art. 26, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.*"	Servizi alla Città	**Entro il 31/12/2013**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Atti di concessione	**Art. 26, c. 2**: "*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.*" **Art. 27** - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: "*1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:* *a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;* *b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;* *c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;* *d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;* *e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;* *f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.* *2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.*"	Servizi alla Città	**Dati parzialmente pubblicati. Adeguamento entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante	
	Albo beneficiari di provvidenze economiche	**Articolo 22 Legge 30 dicembre 1991 n. 412,** successivamente abrogato e sostituito dal **D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118.**	Servizi alla Città	**Entro il 31/03/2014**	Annuale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
BILANCI	**Bilancio preventivo e consuntivo**	**Art. 29, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.*"	Servizi Finanziari e Tributi	**- Dati di sintesi del bilancio a consuntivo: entro mesi due dall'adozione 31/08/2013.** **- Dati di sintesi del bilancio di previsione: entro mesi due dall'adozione.**	Annuale	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	**Art. 29, c. 2**: "*2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.*"	Servizi Finanziari e Tributi	**Entro due mesi dall'adozione: pubblicazione piano indicatori a consuntivo.** **Entro due mesi dall'adozione: pubblicazione piano indicatori preventivo.**	Annuale	
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	**Patrimonio immobiliare**	**Art. 30** - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.*"	Gestione del Territorio e Ambiente – Servizio Patrimonio	**Entro il 30.06.2014**	Annuale	
	Canoni di locazione o affitto	**Art. 30**: vedi sopra.	Gestione del Territorio e Ambiente – Patrimonio	**Entro il 31.03.2014**	Annuale	
CONTROLLI E RILIEVI SULLA AMMINISTRAZIO-NE		**Art. 31** - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.*"	1) Rilievi O.I.V.; 2) Rilievi Collegio dei Revisori e Corte dei Conti; 3) Rilievi Segretario Generale;	**La pubblicazione avverrà mano a mano che verranno effettuati rilievi sottoposti a pubblicazione.**	In caso siano effettuati rilievi soggetti a pubblicazione.	Questa sotto-sezione è composta dai 3 seguenti link: 1) Rilievi non recepiti degli organi di controllo interno; 2) Rilievi non recepiti degli organi di revisione amministrativa e contabile; 3) Rilievi della Corte dei Conti.

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
SERVIZI EROGATI	**Carta dei servizi e standard di qualità**	**Art. 32, c. 1**: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.*"	Tutte le Direzioni in relazione ai servizi di pertinenza.	**Entro il 30/06/2014**	In caso di variazione dei dati Pubblicati.	In questa sotto-sezione verranno pubblicati anche i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati (art.35, comma 1, lettera n).
	Costi contabilizzati	**Art. 32, c. 2, lett. a**: "*2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:* *a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;*" **Art. 10, c. 5**: "*5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.*"	Servizi Finanziari e Tributi	**Prima pubblicazione parziale entro il 30/06/2014.** **Pubblicazione completa entro il 31/12/2014.**	Annuale	
	Tempi medi di erogazione dei servizi	**Art. 32, c. 2, lett. b**: "*2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:* *b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.*"	Tutte le Direzioni in relazione ai servizi di pertinenza.	**Entro il 30/06/2014**	Annuale	
PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIO-NE	**Indicatore di tempestività dei pagamenti**	**Art. 33** - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».*"	Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati.** **Adeguamento entro il 30/06/2014.**	Annuale	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
	IBAN e pagamenti informatici	**Art. 36** - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*"	Servizi Finanziari e Tributi	**Dati già pubblicati.**	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Adempimenti Decreto Legge n. 35/2013	**Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35** "*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.*"	Servizi Finanziari e Tributi	**Dati già pubblicati.**	Annuale	
OPERE PUBBLICHE		**Art. 38** - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.* *2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.*"	Gestione del Territorio e Ambiente	**Dati parzialmente pubblicati.** **Adeguamento entro il 30/06/2014.**	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		**Art. 39** - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio: "*1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:* *a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici,*	Gestione del Territorio e Ambiente	**Dati parzialmente pubblicati.** **Adeguamento entro il 30/06/2014.**	Aggiornamento costante	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		generali e di attuazione, nonché le loro varianti; *b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.* *2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.* *3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.* *4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."*				
INFORMAZIONI AMBIENTALI		**Art. 40** - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali: "*1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.* *2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».* *3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*	Gestione del Territorio e Ambiente	**Entro il 30/06/2014**	Aggiornamento costante	

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Direzione Responsabile	Tempi di Pubblicazione	Periodicità Aggiornamento	Note
		4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto."				
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		**Art. 42** - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: "*1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:* *a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;* *b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;* *c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;* *d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.*"	Tutte le Direzioni in relazione ai servizi di pertinenza.	**Dati parzialmente pubblicati.** **Adeguamento entro il 31/03/2014.**	Aggiornamento costante	
ALTRI CONTENUTI	**Albo delle ditte fornitrici**	Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale	Gestione del Territorio e Ambiente	**Entro il 31.03.2014**	Annuale	
	Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento	**Legge 24.12.2007, n. 244** "Legge Finanziaria anno 2008", art. 2, commi 594-599	Servizi Finanziari e Tributi	**Dati parzialmente pubblicati.** **Adeguamento entro il 31/03/2014.**	Annuale	

F.to Il Segretario Generale
dr. Domenico Tuttolomondo